



Decreto Dirigenziale n. 26 del 07/03/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "DOMIZIA" IN AGRO DEL
COMUNE DI CELLOLE (CE) - ART. 23 L.R. 8/96.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- CHE la legge regionale 10.4.1996, n.8, all'art.23 prevede l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agro-turistico-venatorie ;
- CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- CHE tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati su l Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47, convalidati dal Consiglio Regionale con Regolamento n°3 del 25 marzo 2005 che sostituisce la delibera consiliare di approvazione dei singoli regolamenti n.309/2 adottata nella seduta del 16 febbraio 2005;
- CHE la Sig.ra Fava Maria, nata a Sessa Aurunca (CE) il 15/05/1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione appositamente costituita con atto registrato all'Ufficio del Registro di Sessa Aurunca in data 28.7.2010 al n°485, ha prodotto istanza acquisita al protocollo generale, Settore Foreste, Caccia e Pesca in data 07.10.2010 col n°854488, corredata dalla dovuta documentazione, intesa ad ottenere la concessione di una Azienda Faunistica-venatoria denominata "DOMITIA" dell'estensione di ha 297.83.03 in agro del comune di Cellole (CE) ai sensi dell'art.23 della Legge Regionale 8/96;
- CHE con nota del 08.11.2010 acquisita al prot. n°0906962 del 12.11.2010 a seguito di apposita richiesta è stata prodotta ulteriore documentazione concernente l'elenco generale dei terreni interessati all'Azienda con gli atti di assenso ad integrazione di quanto già trasmesso oltre al nuovo Statuto dell'Associazione;
- CHE con nota del 23.2.2011 acquisita al prot. n°149422 del 24.02.2011 la richiedente ha completato la documentazione facendo pervenire al Settore Foreste, Caccia e Pesca copia di verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Cellole (CE) ad integrazione del precedente dispositivo n°6 del 21.5.2010 in merito all'assenso per l'istituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria;
- CHE l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, con nota n.16526/T-B76A del 12.05.2010, previo esame della documentazione inviata con nota n.0242743 del 18.03.2010 ha espresso parere favorevole alla concessione e nel contempo raccomandava l'adozione dei correttivi sia per l'immissione di esemplari di Lepre europea che per il prelievo;
- CHE l'Amministrazione Provinciale di Caserta, con nota n.0014987 del 12.02.2010, previa richiesta del Settore Foreste, Caccia e Pesca circa la compatibilità del territorio alla istituzione dell'azienda con la pianificazione provinciale inviata con nota n.0985384 del 13.11.2009, ha espresso parere favorevole alla concessione;
- CHE la superficie minima prevista dall'art.10 del regolamento per la costituzione di aziende faunistico-venatorie è di ha 200;

RITENUTO di dover sospendere, considerate le caratteristiche del territorio, il prelievo delle lepri nei primi tre anni di gestione e successivamente il prelievo venatorio per tale specie dovrà essere modulato in funzione dell'incremento utile anno della popolazione prescindendo da altre immissioni così come suggerito dall'ISPRA con nota su indicata;

RITENUTO CHE pertanto la richiesta della Sig.ra Fava Maria possa essere accolta;

VISTO l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;

VISTO l'art.23, comma 1, della L.R. 8/96;

VISTO altresì il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio "Foreste e Caccia" incardinato nel Settore Foreste Caccia e Pesca;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

-Al Sig. la Sig.ra Fava Maria, nata a Sessa Aurunca (CE) il 15/05/1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione appositamente costituita con atto registrato all'Ufficio del Registro di Sessa Aurunca in data 28.7.2010 al n°485, è concessa la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**DOMITIA**" della superficie di ha 297.83.03, in agro del comune di Cellole (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R. 8/96;

La Concessione è subordinata all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, ed in particolare per quanto riguarda:

- 1- Per le immissioni di selvaggina il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità stabilite per quanto attiene tempi, specie, quantitativi e controlli di cui all'art.3;
- 2- Il prelievo è consentito con le modalità di cui all'art. 4 dei citati "criteri" nel rispetto dei tempi e dei quantitativi per specie preventivamente stabiliti ed approvati dall'Amministrazione Provinciale competente;
- 3- Durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non può essere superare l'indice di densità venatoria vigente per la Campania;
- 4- il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dalla Provincia, su cui deve essere annotato il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia; tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione di cui all'art.5;
- 5- il titolare della concessione è tenuto, al fine di creare le condizioni necessarie alla ripresa delle popolazioni stanziali, a sospendere la caccia alla lepre per un periodo minimo di tre anni ed operare l'immissione annuale di almeno 21 capi di lepri, rapporto 1m/2f, mentre il prelievo da effettuarsi dal quarto anno di gestione dovrà essere modulato in funzione dell'incremento utile anno della popolazione, prescindendo da altre immissioni;
- Inoltre, per la starna ed il fagiano, al fine di ricostituire una popolazione autosufficiente va operata l'immissione annuale rispettivamente di 40 capi, rapp. 1m/1f e 160 rapp. 1m/3f, preferibilmente di soggetti giovani (3-4 mesi), nel periodo primaverile, in idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali. Dal secondo anno tale quantitativo può variare, in accordo con l'amministrazione provinciale, proporzionalmente al prelievo effettuato durante la stagione venatoria e risultante dal registro dei prelievi dell'azienda e dalla consistenza della popolazione presente da effettuarsi attraverso metodi concordati con l'ISPRA censita a fine annata venatoria. Tali immissioni di selvatici sul territorio dovranno essere effettuati in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestate dal rilascio degli specifici certificati dell'Autorità Sanitaria;
- 5- l'Azienda deve prevedere la destinazione del 10% del territorio in concessione, opportunamente tabellato, a zona di rifugio della selvaggina con espresso divieto di caccia;
- 6- il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente, inoltre dovrà prevedere la destinazione del 2% della superficie interessata all'Azienda a coltivazioni a perdere;
- 7- l'Azienda deve essere delimitata da tabelle indicanti il tipo della struttura, apposte in conformità a quanto stabilito dalla L.R.8/96 e successivo regolamento approvato con delibera di G.R. n°3697 del 19.6.99;
- 8- Eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;

- 9 - il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;

LA CONCESSIONE HA VALIDITA' A PARTIRE DALLA STAGIONE VENATORIA 2011/2012 FINO AL 30 giugno 2016;

Il concessionario, per il primo anno, entro il mese di marzo 2011, farà pervenire al Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania il versamento per l'annata 2011/2012 pari a € 1.865,00=; Annualmente poi, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "criteri", è tenuto a comunicare, all'Amministrazione Provinciale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:

- 1)- copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- 2)- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
- 3)- copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "criteri ...";
- 4)- planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere, del 10% adibito a protezione e dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento;
- 5) - relazione contenente la consistenza della popolazione presente e censita a fine annata venatoria.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, comporta la revoca immediata della concessione.

- di inviare copia del presente atto al Sig. Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, alla Segreteria di Giunta Servizio 04 -Registrazione Atti Monocratici, Archiviazione decreti dirigenziali ed al B.U.R.C. per quanto di rispettiva competenza.

- Dr. Daniela Lombardo -